

(N. 2415)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1952
(V. Stampato N. 2728)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 GIUGNO 1952

Modificazioni all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513,
concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, numero 1513, in favore dei Comuni e delle Province, è elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verrà fronteggiata

a carico dell'esercizio 1950-51 con il fondo speciale iscritto al capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.